



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 178 DEL 18/11/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA SU PIAZZA TRENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che la piazza Trento è perimetrata da strade carreggiata singola e a senso unico di circolazione, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e con l'ordinanza dirigenziale n. 152 del 27/09/2024;
- che le carreggiate est ed ovest della piazza citata, dispongono di stalli di sosta con disposizione a pettine su entrambi i margini delle stesse;

Visto

- l'informativa di Giunta Comunale n. 2024/368 del 06/11/2024
- l'ordinanza dirigenziale n. 66 del 18/04/2024.

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 ed i relativi articoli di riferimento richiamati nel D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

ORDINA

- 1) Che su entrambi i margini della carreggiata nord di piazza Trento (fronte sagrato della chiesa parrocchiale "Del Sacro Cuore di Gesù), venga istituito il divieto di sosta dalle 08:00 alle 20:00.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione di diversa disciplina della sosta nei tratti interessati e/o in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.